

Dedicato a Vladimiro Zagrebelsky
VERSO UN NUOVO ATLANTE DEI DIRITTI UMANI
Quale rotta intraprendere?

16 GIUGNO 2026 - ore 17:00

Intervento di Guido Raimondi

Sono molto grato agli organizzatori di questo incontro, in particolare al Prof. Nicoletti e al Presidente Frigeri, per avermi invitato a partecipare alla riflessione di oggi, che si tiene nel ricordo di Vladimiro Zagrebelsky.

Vladimiro Zagrebelsky ci lascia in eredità un patrimonio inestimabile fatto di cultura giuridica e di una costante attitudine al pensiero critico e misurato. Protagonista autorevole nei momenti critici del nostro assetto istituzionale, non ha mai accettato di banalizzare i problemi, né si è chiuso in sé stesso o arreso al conformismo imperante.

Zagrebelsky è stato un punto di riferimento che è andato oltre la dimensione professionale del diritto, assumendo il ruolo di una vera e propria voce della coscienza collettiva. Ha saputo farsi ascoltare con toni misurati ma risoluti, tracciando un solco netto anche nei momenti di maggiore incertezza democratica. Grazie al suo rigore e alla sua passione, ha insegnato che il lavoro del magistrato non è una mera applicazione burocratica, ma un atto vitale volto a preservare quell'ideale di giustizia che costituisce il cuore pulsante della nostra Costituzione, letta in armonia con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

L'incontro di oggi si pone in continuità con il Forum di discussione promosso dall'Osservatorio diritti umani del CeSPI sul tema «Diritti umani: mantenere una comprensione comune è ancora possibile?» in occasione del 75° anniversario della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, un'iniziativa che ha dato vita al Quaderno n. 10 del CeSPI, un prezioso volumetto che raccoglie scritti di 19 autorevoli esperti, che si interrogano sul futuro del movimento internazionale dei diritti umani in un momento di forti tensioni geopolitiche, e di attacchi a questo movimento, ponendosi una questione essenziale, quella cioè se sia possibile «mantenere» una «comprensione comune» dei diritti umani nel nostro tempo. Una prima osservazione è che già l'uso del verbo «mantenere» esprime una posizione, perché è legittima la domanda se una «comprensione comune» ci sia mai stata.

Il tema è quello della *universalità* dei diritti umani. Nella sua *Introduzione* al Quaderno n. 10, Vladimiro Zagrebelsky parte da una premessa apparentemente pessimistica. Il suo scritto prende le mosse da un dato storico, cioè l'adozione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948. All'indomani della Seconda guerra mondiale e degli orrori del totalitarismo, sembrò possibile

trovare un consenso globale e «universale» su un nucleo di diritti fondamentali spettanti a ogni individuo, a prescindere da confini politici o culturali. Tuttavia, Zagrebelsky evidenzia come quel momento di convergenza sia stato in parte un'illusione o, quantomeno, il prodotto di un preciso equilibrio storico, dominato in quel momento dalla visione occidentale e dalle macerie del conflitto. Oggi quella «comprensione comune» è fortemente messa a repentaglio.

Nella sua analisi Zagrebelsky individua tre dinamiche che costituiscono altrettanti fattori di rischio per il mantenimento di un consenso globale per i diritti umani:

- **La contestazione geopolitica e il «relativismo culturale»:** molti Stati e culture (in particolare regimi autocratici o potenze emergenti non occidentali) contestano l'universalità dei diritti, etichettandoli come una forma di «imperialismo culturale» o neo-colonialismo occidentale. Si rivendicano invece particolarismi culturali, religiosi o «valori tradizionali» per giustificare la compressione delle libertà individuali. Emblematica è la Dichiarazione di Bangkok del 1993.

- **La proliferazione e l'inflazione dei diritti:** qui Zagrebelsky solleva il problema della continua rincorsa al riconoscimento di nuovi diritti (i cosiddetti diritti di terza, quarta o quinta generazione). Se da un lato questo risponde a nuove sensibilità (tecnologia, ambiente, bioetica), dall'altro rischia di annacquare il valore dei diritti fondamentali storici. Quando tutto diventa «diritto umano», niente lo è più davvero, e così si finisce per indebolire la forza precettiva e la tutela dei diritti veramente fondamentali (come il divieto di tortura o la libertà di espressione).

- **Il conflitto tra diritti:** Sempre più spesso assistiamo a una collisione tra diritti diversi (es. diritto alla salute pubblica nei confronti della libertà individuale; libertà di espressione nei confronti della tutela delle minoranze dall'incitamento all'odio). La mancanza di una gerarchia condivisa rende difficile trovare soluzioni accettabili a livello globale.

Un passaggio chiave dell'*Introduzione* è dedicato agli organismi giurisdizionali, come la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), ai quali è affidata la tutela dei diritti umani, nei sistemi che li prevedono. Zagrebelsky spiega che la tutela dei diritti non è un'operazione matematica ma un'opera di continua interpretazione ed evoluzione.

Le corti internazionali si trovano in una posizione delicatissima:

- Se interpretano i diritti in modo troppo progressista o estensivo, le corti rischiano di subire il contraccolpo degli Stati sovranisti, che accusano i giudici di «attivismo giudiziario» e minacciano di non rispettare le sentenze.

- Se rimangono troppo prudenti, rischiano di rendere i diritti obsoleti rispetto alle sfide contemporanee, e anche di perdere la fiducia di coloro che i sistemi di tutela sono chiamati a proteggere, cioè le vittime delle violazioni dei diritti umani e potenziali ricorrenti.

Dicevo del relativo pessimismo di Vladimiro Zagrebelsky. La sua tesi è che per «mantenere una comprensione comune» sia necessario abbandonare la pretesa di un'uniformità assoluta e dettagliata su ogni singolo aspetto della vita sociale dei diversi popoli. La via d'uscita consiste nel concentrarsi e fare trincea attorno a un nucleo duro e irriducibile di diritti fondamentali (il diritto alla vita, il divieto di tortura e schiavitù, il giusto processo, la dignità intrinseca della persona). Solo accettando un certo grado di pluralismo nell'applicazione pratica dei diritti «derogabili», e difendendo invece senza compromessi il nucleo essenziale dei diritti umani, l'architettura internazionale dei diritti umani potrà sopravvivere alla tempesta geopolitica e culturale del nostro tempo.

Sarebbe difficile negare la validità dell'analisi di Vladimiro Zagrebelsky. Un'analisi che è assolutamente coerente con il contributo che egli ha dato alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo negli anni – dal 2001 al 2010 – in cui ne ha fatto parte. Un contributo che riflette, come emerge dalle sue opinioni separate, un'acuta sensibilità per il principio di sussidiarietà e per il corretto equilibrio tra la protezione dei diritti individuali e l'autonomia degli Stati membri. Rispettoso del c.d. *margin of appreciation* nazionale, Zagrebelsky ha spesso sottolineato che la CEDU non deve trasformarsi in una «quarta istanza», cioè una specie di tribunale d'appello rispetto alle corti supreme nazionali, ma deve limitarsi a verificare il rispetto degli standard minimi della Convenzione. In diverse circostanze egli si è opposto a interpretazioni «evolutive» troppo spinte della Convenzione, preferendo che tali mutamenti normativi avvenissero tramite il consenso degli Stati membri piuttosto che per via giurisprudenziale.

Detto questo, alla luce dell'insegnamento di Vladimiro Zagrebelsky, vorrei fare una breve considerazione, nel limite del tempo che ci è concesso, sulla giurisprudenza della Corte di Strasburgo nell'ottica della prospettiva «universalistica» dei diritti umani.

A questo proposito è bene ricordare che si deve a una delle figure più eminenti che parteciparono ai lavori per la redazione della Dichiarazione universale del 1948, René Cassin, poi primo giudice francese e Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, se questo documento è basato senza compromessi su di una filosofia «universalistica». Fu Cassin a insistere perché la Dichiarazione fosse qualificata come «universale» e non «internazionale», come si diceva nel primo progetto, proprio per sottolineare come il documento riflettesse la preoccupazione dell'intera comunità internazionale, anzi dell'intera umanità, per la tutela della dignità umana, non diversa a seconda delle latitudini e dalla quale discendono i diritti umani.

In effetti, René Cassin era perplesso quanto all'opportunità di realizzare un sistema europeo di tutela dei diritti umani. Pierre-Henri Teitgen, relatore del progetto di Convenzione europea dei diritti dell'uomo dinanzi al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e in seguito anche lui giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, considerava l'organizzazione regionale della

tutela dei diritti umani un sistema in grado di garantirli in modo più efficace. Nelle sue memorie, rivela il suo disaccordo con René Cassin su questo punto. Cassin riteneva che l'opzione regionalista rischiasse di sfociare in un eurocentrismo pregiudizievole dei diritti umani, che sono di portata universale.

Su questo aspetto vorrei portare una nota di ottimismo. Non mancano, è vero, anche oggi, come sottolineava Vladimiro Zagrebelsky, accuse di «neocolonialismo» o simili alla dottrina «occidentalista» dei diritti umani, la cui più efficace realizzazione è proprio quella della CEDU, ma ci sono indizi seri del riconoscimento dell'approccio «universalistico» della giurisprudenza della Corte di Strasburgo all'esterno del continente europeo.

Queste aperture dovrebbero aiutarci a superare la «trappola del relativismo culturale», pericolo su cui Filippo di Robilant insiste nel suo scritto introduttivo al *Quaderno*. Pur riconoscendo la necessità di un dialogo interculturale, di Robilant ci mette in guardia dal cedere al relativismo assoluto. Se i diritti umani diventano «culturalmente relativi», smettono di essere diritti e diventano concessioni politiche o consuetudini locali, perdendo la loro forza di protezione dell'individuo contro l'arbitrio del potere.

Non c'è il tempo di entrare nei dettagli, ma, a parte la notoria e documentata influenza della giurisprudenza di Strasburgo presso le altre corti regionali dei diritti umani, come la Corte interamericana dei diritti dell'uomo e la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, ci sono esempi eloquenti di pronunce di Corti di vertice extraeuropee che si sono ispirate alla stessa giurisprudenza per risolvere difficili questioni nell'ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali.

Molto rapidamente citerei la sentenza del 4 settembre 2013 della Corte suprema giapponese con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità della discriminazione dei figli nati al di fuori del matrimonio, anche sulla scorta della giurisprudenza *Marckx* della CEDU; quella della Corte suprema dell'India del 2018 nel caso *Navtej Singh Johar v. Union of India* che, sulla scorta della giurisprudenza *Dudgeon* della CEDU, citata espressamente, ha dichiarato incostituzionale la Sezione 377 del Codice Penale coloniale, che criminalizzava i rapporti omosessuali consensuali tra adulti; diverse pronunce della Corte costituzionale del Sudafrica, a partire da quella nel caso *S. v. Makwanyane* (1995), nel quale la Corte sudafricana ha analizzato approfonditamente il celebre caso della CEDU *Soering c. Regno Unito* (1989), utilizzando gli stessi principi per giungere a dichiarare l'incostituzionalità della pena di morte in Sudafrica; ciò per non parlare delle profonde analogie tra la giurisprudenza della CEDU e quella della Corte suprema canadese.

Tutto questo ci mostra che le critiche di «eurocentrismo» e di «neocolonialismo» che vengono mosse alla CEDU sono spesso strumentali, e rivelano piuttosto il desiderio di certi governanti di poter decidere senza l'impaccio della tutela dei diritti e delle libertà individuali.

Un linguaggio comune dei diritti umani, dunque, non solo è possibile, ma esiste ed è praticato.

È più che giusta quindi l'intuizione di Vladimiro Zagrebelsky secondo cui non ha senso perseguire un'uniformità assoluta e dettagliata su ogni singolo aspetto della vita sociale dei diversi popoli, e che è da accettare certo grado di pluralismo nell'applicazione pratica dei diritti «derogabili». Del resto, questo è l'approccio della giurisprudenza della Corte EDU anche nel relativamente ristretto ed omogeneo ambito europeo, all'interno del quale si ammette, applicando la dottrina del *margin of appreciation*, che la tutela dei diritti fondamentali possa essere differenziata, con il limite del *controllo europeo* da parte della Corte di Strasburgo, a seconda delle particolarità di ciascun Paese contraente della Convenzione europea.

Il sistema europeo di tutela dei diritti umani è ben vivo e vitale. Ho cercato di sottolineare l'importanza della sua influenza al di fuori dei confini europei, ma vorrei ricordare anche un altro aspetto, che è quello della sempre più intensa penetrazione dei valori convenzionali all'interno degli ordinamenti giuridici degli Stati contraenti, grazie alla oramai acquisita consapevolezza dei giudici interni del loro ruolo di primi garanti della corretta applicazione della Convenzione europea.

La vitalità della CEDU è un valore aggiunto del nostro continente. Per questa ragione destano preoccupazione iniziative quali quella presa da Danimarca ed Italia, inizialmente seguite da altri sette Stati contraenti della CEDU, che poi sono diventati 25, più i due promotori, per reagire a quello che da essi viene considerato l'«attivismo giudiziario» della Corte di Strasburgo in materia di tutela dei migranti. Per il momento questa reazione – che inizialmente tendeva addirittura ad emendare la CEDU, in particolare in relazione ai suoi articoli 3 e 8 - si è concretizzata nella Dichiarazione adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, a livello ministeriale, lo scorso 15 maggio a Chisinau, un documento che non sembra idoneo, almeno secondo la prima valutazione di chi vi parla, a incidere concretamente sulla giurisprudenza della Corte in materia di migranti. Vedremo come concretamente la giurisprudenza accoglierà questo sviluppo della prassi e se ne sarà in qualche modo influenzata.

Resta però la sensazione che si sia trattato un passo non in linea con lo spirito universalistico della Convenzione, perché, con l'argomento dell'essere le migrazioni tema sensibile per il quale le scelte della politica, grazie alla sua legittimazione popolare, dovrebbero prevalere sull'interpretazione giudiziaria delle norme poste a tutela dei diritti umani, si finisce per negare a una categoria di persone, i migranti, la tutela normale che spetta a tutti gli esseri umani.